

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Anche questi tributi sono regolamentati dal decreto legislativo 507 del 1993.

L'imposta pubblicità, in particolare, è dovuta per la realizzazione delle più diverse forme di pubblicità esterna (1). Le tipologie specifiche sono indicate agli articoli 12 e seguenti del decreto legislativo 507 del 1993 e nel quadro delle tariffe vigenti.

Il Comune adotta un Regolamento di attuazione e le tariffe del tributo.

La gestione del tributo, come pure del diritto sulle pubbliche affissioni, che si paga per l'affissione mediante colla sugli appositi spazi comunali (plance affissionali), è svolto in concessione dalla ditta I.C.A. srl con sede locale in Via G. Rossa, 1/3 Telefono e fax 051/591009

(1) intendendosi per tale non soltanto la pubblicità effettuata all'esterno di locali , ma altresì "la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acustiche (...) in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile" (articolo 5 comma 1 d. lgs. 507/1993 e ss.mm.)